

A.D.I.A.L.
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI Liguria

STATUTO

(come risulta dall'atto costitutivo in data 1 ottobre 1947 a rogito Notaio Luigi Cassanello residente in Genova e dalle successive modifiche approvate dal Consiglio Direttivo in data 12/11/1998 e dall'Assemblea straordinaria del 17/12/1998 a rogito notaio dott. Carlo D'Arco in data 17 dicembre 1998 con atto registrato a Genova il 4.01.1999) e dalle successive modifiche apportate dal Consiglio Direttivo in data 27/11/2009 su mandato dell'Assemblea del 17/12/2008. Modifica della ragione sociale in ADIAL approvata dall'Assemblea in data 27/02/2015.

COSTITUZIONE

ART. 1

Fra i dirigenti di Imprese Assicuratrici ed i Dirigenti degli Enti disciplinati dallo stesso contratto collettivo di lavoro è costituita l'Associazione Dirigenti delle Imprese di Assicurazioni denominata:

A.D.I.A.L.

Associazione Dirigenti Imprese Assicuratrici

SEDE – SCOPI – DURATA

ART. 2

L'Associazione Sindacale A.D.I.A.L. ha sede in Genova e può avere una o più delegazioni territoriali.

ART. 3

La durata dell'Associazione Sindacale A.D.I.A.L. è a tempo indeterminato.

ART. 4

L' A.D.I.A.L. non ha fini di lucro, è una associazione indipendente da qualsiasi organizzazione politica ed economica e si propone, nell'ambito delle istituzioni democratiche su basi di giustizia e libertà di:

a) tutelare gli interessi generali della categoria rappresentandola sia nelle trattative per la stipula dei contratti collettivi di lavoro, sia nei contratti aziendali, sia nei rapporti con le Autorità politiche, amministrative e giudiziarie e con altri Enti e Organizzazioni sociali, economiche, sindacali, previdenziali ed assistenziali;

b) contribuire direttamente anche tramite adesione a Federazioni e Confederazioni nazionali e/o internazionali o attraverso rapporti di collaborazione con altri Enti e Organizzazioni sindacali ed Associazioni diverse, allo sviluppo morale e materiale ed al progresso della categoria;

c) consigliare ed assistere, eventualmente anche in giudizio, i singoli Associati nelle loro controversie individuali e collettive che avessero a sorgere durante e dopo in conseguenza del loro rapporto di lavoro;

d) promuovere ed attuare tutte le iniziative di carattere sociale, sindacale, tecnico, culturale idonee alla soluzione dei problemi comunque interessanti la categoria atte a potenziare e valorizzare la funzione dirigenziale e direttiva quale espressione qualificata del mondo del lavoro, utili all'incremento e al miglioramento dell'Industria assicurativa in tutti i suoi aspetti;

e) promuovere la collaborazione con le associazioni similari per i fini di cui ai commi precedenti;

f) svolgere attività di consulenza, informazione e promozione della formazione a favore della categoria.

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione sindacale A.D.I.A., quali *Soci ordinari*, tutti coloro che sono legati da rapporto di lavoro subordinato alle Società ed Enti di cui all'art. 1 con la qualifica di DIRIGENTE; quali *Soci Emeriti* tutti i dirigenti in quiescenza; possono essere altresì iscritti all'associazione i familiari a carico di Socio Ordinario e/o Emerito deceduto quali *Soci Aggregati*. Il rapporto associativo è disciplinato in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo.

ART. 6

Per l'ammissione all' A.D.I.A.L. il Dirigente, l'ex dirigente in quiescenza e, in caso di avvenuto decesso del dirigente, i familiari superstiti a carico devono presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. Sulle domande di ammissione si pronuncia inappellabilmente ed insindacabilmente, il Consiglio Direttivo. Non possono essere iscritti alla Associazione coloro che sono iscritti ad altre associazioni e/o sindacati di categoria.

ART. 7

L'iscrizione all'associazione comporta l'obbligo dell'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli Organi competenti.

L'associato può rassegnare le dimissioni a mezzo lettera raccomandata da spedire entro il 31 dicembre. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Socio è tenuto a pagare il contributo associativo, stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12 comma g) su proposta del Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il Socio, che pertanto non può rassegnare le dimissioni, fino alla fine dell'anno solare successivo ed il pagamento del contributo decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione, ma sempre per periodi di anno intero.

ART. 8

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali non esonerano il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'articolo precedente;
- b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari; in tal caso cessa ogni obbligo del Socio verso l'Associazione;
- c) per morosità.

ART. 9

Il Socio in caso di disoccupazione non seguita da quiescenza, può rimanere iscritto all'Associazione versando il contributo associativo annuale per un periodo di tempo non superiore all'anno.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ed è non rivalutabile.

I Soci Emeriti ed Aggregati hanno tutti i diritti e doveri previsti dal presente statuto, sono tenuti al pagamento del contributo associativo di cui all'art.7.

ART. 10

Con l'iscrizione all'associazione autonoma sindacale ADIA ogni socio iscritto autorizza l'Associazione stessa ad utilizzare i dati personali per il suo trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti
- d) Il Segretario e il Tesoriere
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) Il Collegio dei Probiviri

L'ASSEMBLEA

ART.12

L'Assemblea formata da tutti i Soci è l'organo sovrano dell'Associazione:

- a) determina l'indirizzo generale delle attività dell'Associazione;
- b) approva i contratti collettivi di lavoro;
- c) elegge il Consiglio Direttivo (composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di nove) stabilendo il numero dei componenti dello stesso;
- d) delibera in materia di modifiche statutarie;
- e) delibera su questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione;
- f) approva anno per anno il bilancio consuntivo e preventivo;
- g) stabilisce la misura del contributo annuale per i Soci Ordinari, Emeriti ed Aggregati;
- h) delibera sulla adesione ad Organismi Federali, Confederali nazionali e/o internazionali
- i) delibera sullo scioglimento della Associazione e nomina uno o più liquidatori;
- l) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) sostituisce il Presidente, il Vice Presidente, anche prima della scadenza del mandato, quando non riscuotano più la sua fiducia;
- n) decide inappellabilmente sui ricorsi presentati avverso il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

L'Assemblea è convocata con preavviso di otto giorni per lettera, fax o e-mail in via ordinaria almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 aprile, per l'espletamento di cui alla lettera a) ed f) dell'articolo precedente; in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci.

Il Socio può intervenire in Assemblea anche facendosi rappresentare, con delega scritta da altro Socio. Non sono ammesse più di tre deleghe.

Ogni Socio ha diritto ad un voto secondo quanto previsto dall'art. 2532 cod.civ.

E' ammessa la convocazione d'urgenza, a insindacabile giudizio del Presidente, con preavviso di soli cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

ART. 14

Gli Associati maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

L'Assemblea è valida con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei Soci presenti o rappresentati per delega. Essa deve essere indetta almeno otto giorni prima mediante lettera o fax o e-mail. La seconda convocazione è comunque valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati per delega.

Le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti presenti o rappresentati per delega; di esse sarà redatto verbale, a cura del Segretario, da conservarsi in apposito raccoglitore. Di tale verbale, unitamente al testo delle deliberazioni e dei regolamenti approvati, verrà inviata copia a tutti i Soci.

Per la validità delle deliberazioni che comportino modificazioni statutarie, è necessario l'intervento di almeno il 40% dei Soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, anche su richiesta di uno o più Soci, può autorizzare il Presidente a richiedere deliberazioni dei Soci per "referendum" nei soli casi contemplati dalle lettere a), b), d) della art.12.

Le deliberazioni per referendum vengono prese a maggioranza, considerando solo i Soci le cui risposte saranno pervenute all'Associazione entro la data fissata per la chiusura del "referendum".

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) promuove, delibera ed attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) gestisce il patrimonio dell'Associazione;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo redatto dal Tesoriere;
- e) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa;
- f) elegge nel suo seno il Presidente, i Vice Presidenti
- g) designa i rappresentanti dell'associazione nella Federazione e negli Enti e/o Organismi cui aderisce;
- h) nomina i Rappresentanti Aziendali nelle Imprese.
- i) nomina un Segretario ed un Tesoriere che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
- j) delibera in materia disciplinare ai sensi dell'art. 27.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno un terzo dei suoi Membri ne faccia richiesta.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Il Socio facente parte del Consiglio che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario ed è sostituito da altro Socio (il primo dei non eletti).

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

ART. 18

Il Presidente presiede di diritto l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte a terzi, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, vigila e cura la osservanza delle discipline ed adempie a tutte le sue funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi.. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente designato dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui almeno un terzo dei componenti del Consiglio ravvisasse che da parte del Presidente siano svolte azioni in contrasto agli interessi dell'Associazione e con le direttive del Consiglio possono convocare l'Assemblea per sottoporre l'operato del Presidente e chiedere la sua revoca con la reintegrazione del Consiglio.

ART. 19

L'Associazione è rappresentata dal Presidente per tutti quegli atti che lo statuto della stessa riconosce di competenza di tale organo. In caso di impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente.

Nell'ipotesi di impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio Direttivo designerà uno dei Suoi membri od un Consigliere.

Qualora si rendesse necessario l'intervento dell'Associazione in una contrattazione aziendale articolata, oltre alla presenza del Presidente, o dei suoi sostituti, il Consiglio Direttivo stabilirà l'opportunità di un'ulteriore presenza nominativa e numericamente individuata.

TESORIERE

ART. 20

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in conformità alle disposizioni di legge e alle deliberazioni degli Organi statutari.

Entro tre mesi dalla fine di ogni anno solare il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso, mettendoli a disposizione del Consiglio Direttivo unitamente ai documenti giustificativi.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 21

Il Collegio dei Revisori è composto di cinque membri (tre effettivi e due supplenti) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di indisponibilità di uno dei Sindaci effettivi subentra il supplente più anziano di età.

Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Il Collegio dei Revisori sorveglia la gestione amministrativa, esegue le verifiche di cassa e contabili, controlla la esattezza e la regolarità del bilancio controfirmandolo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21 bis

“ Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci e sono rieleggibili. In caso di indisponibilità di uno dei Probiviri effettivi subentra il supplente più anziano.

La carica di componente il collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione eccetto quella di Consigliere Nazionale.

I Probiviri vigilano sull'osservanza dello statuto e si pronunciano sui casi di divergenza nell'interpretazione statutaria, su eventuali controversie insorte tra gli organi dell'associazione o loro componenti, sui conflitti di competenza, sui casi di ineleggibilità, incompatibilità o contestazione e su ogni altro argomento o comportamento sottoposto al loro esame dagli altri organi statutari.

In relazione alla gravità dei fatti i provvedimenti proposti dal collegio sono:

- a) Insufficienti motivazioni della richiesta e conseguente mancanza di estremi per provvedimenti disciplinari
- b) richiamo
- c) decadenza dalla carica
- d) espulsione dalla Associazione

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 22

Il patrimonio sociale, che deve risultare indicato nel bilancio annuale, è così formato:

- a) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e comunque sono appartenenti all'Associazione;
- b) dall'eccedenza delle entrate sulle spese impegnate e liquidate ogni anno, che non siano destinate ad integrare le entrate previste per l'anno successivo;
- c) dalle quote di iscrizione;
- d) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione, al netto delle spese così come risulta dal bilancio.

ART. 23

In ottemperanza al D.L. 04/12/97 n. 460, si specifica che l'Associazione svolge l'attività non lucrativa e pertanto non vengono considerate commerciali:

- a) le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività, e relativi associati, che fanno parte di un'unica organizzazione nazionale o locale, nonché la cessione, anche a terzi, di pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati.
- b) Le cessioni, anche ai non iscritti, delle pubblicazioni riguardanti i CCNL verso pagamento di corrispettivi;
- c) L'assistenza, prestata prevalentemente agli iscritti, in materia di applicazione dei CCNL e di legislazione del lavoro, dietro pagamento dei corrispettivi.

BILANCI

ART. 24

Il Consiglio Direttivo approva alla fine di ogni anno il bilancio consuntivo della sua gestione e il bilancio preventivo per l'anno seguente predisposto dal Tesoriere e lo metterà a disposizione del Collegio dei Revisori con tutti i documenti giustificativi per i controlli di loro competenza (il bilancio rimane depositato presso la sede sociale nei 30 giorni precedenti l'assemblea ed è liberamente consultabile). Tale bilancio, controfirmato dal Collegio dei Revisori, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il bilancio approvato verrà inviato a tutti i Soci.

Gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non sono distribuibili fra i Soci durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e/o distribuzione siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 25

L'Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci in base a deliberazione dell'Assemblea la cui validità è subordinata a quanto disposto dal cod. civile in materia.

La deliberazione di scioglimento dispone anche sulla destinazione del patrimonio sociale che sarà devoluto, qualunque sia la causa dello scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione della Assemblea dei Soci approvata da almeno tre quarti dei suoi membri.

La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, determinarne i poteri e disciplinare la destinazione del patrimonio sociale.

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 26

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei Soci sono:

- a) la deplorazione
- b) la sospensione temporanea
- c) l'espulsione dall'Associazione

ART. 27

Il Consiglio Direttivo può applicare la deplorazione al Socio qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dalle istruzioni e deliberazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del Socio da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidività delle mancanze che dettero motivo a precedenti deplorazioni e sospensione e abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio e agli interessi materiali e morali dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione del Socio per gravi motivi che rendono incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

Contro il provvedimento di espulsione, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea alla più prossima tornata, La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 28

Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell'associazione sono gratuite.

I Soci che sono chiamati a far parte del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti in sostituzione di altri Soci che per qualsiasi motivi non hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in carica soltanto per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.

Disposizioni Generali

ART. 29

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizione di legge in materia.

V° edizione con modifiche apportate dal Consiglio Direttivo in data 27/11/2009 su mandato dell'Assemblea tenutasi a Genova il 17/12/2008 e modifica ragione sociale approvata dall'Assemblea in data 27/02/2015.